



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 183/16/CONS

**PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA
RICHIESTA DELLA SOCIETÀ RETE BLU S.P.A. DI DEROGA TOTALE
AGLI OBBLIGHI DI RISERVA DI TRASMISSIONE DI OPERE EUROPEE E
DI INVESTIMENTO IN OPERE EUROPEE DI PRODUTTORI INDIPENDENTI
(Palinsesto “TV2000”)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 19 maggio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata, da ultimo dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito denominato anche *Regolamento quote*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”, di seguito denominato anche *Regolamento deroghe*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante “*Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane*”, di seguito *Decreto*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) In data 30 dicembre 2015, la società Rete Blu S.p.A. (di seguito, anche Rete Blu o la Società) ha presentato un’istanza (prot. n. 83604), corredata dai relativi allegati, finalizzata all’ottenimento per il proprio palinsesto denominato “TV2000” di “*deroga totale agli obblighi di programmazione e/o investimento previsti dall’articolo 44, commi 2, 3 e 4, del D.lgs. n. 177/05 e successive modificazioni*”. Ai fini della presentazione dell’istanza, Rete Blu ha dichiarato il ricorrere di due delle tre



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

condizioni di cui all'art. 4, comma 1, del *Regolamento deroghe*, ovvero quelle previste dalle lett. a) e b) in materia di mancata realizzazione di utili nell'ultimo biennio e possesso di una quota di mercato inferiore all'1%;

- 2) In data 11 gennaio 2016, (nota prot. n. 0914) è stato dato avvio al procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione, per il palinsesto "TV 2000", della deroga agli obblighi oggetto di istanza, a far data dalla presentazione della domanda. In tale sede, l'Autorità ha contestualmente accolto la richiesta di audizione formulata dalla Società;
- 3) In data 21 gennaio 2016, Rete Blu è stata sentita in audizione e ha illustrato in maniera maggiormente dettagliata gli elementi sostanziali posti a fondamento della istanza di deroga. In particolare, la Società ha evidenziato le motivazioni poste a fondamento della richiesta di deroga all'obbligo in tema di quote di programmazione e investimento in opere europee recenti, di produttori indipendenti, tra cui quelle cinematografiche di espressione originale italiana, nonché le percentuali di riserva di trasmissione in opere specificamente rivolte ai minori. Nel corso della stessa audizione, la Società si è altresì impegnata a fornire ulteriori elementi informativi utili alla valutazione della fattispecie, con particolare riferimento ai profili indicati all'art. 4, comma 2, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS. In particolare, l'Ufficio ha richiesto alla Società di fornire una elaborata e dettagliata serie di informazioni, di carattere quantitativo e qualitativo, volte ad accertare l'effettiva insostenibilità per la Società degli obblighi oggetto dell'istanza di deroga;
- 4) In data 19 febbraio 2016 (nota prot. n. 7758), la Società ha dato riscontro alla richiesta fornendo parte delle informazioni richieste dall'Autorità;
- 5) Alla luce delle ulteriori informazioni ricevute, l'Autorità con nota del 3 marzo 2016 (prot. n. 9766) ha disposto ulteriori approfondimenti istruttori, richiedendo alla Società di fornire informazioni integrative in tal senso. Con nota del 30 marzo 2016 (nota prot. n. 14717) Rete Blu ha fornito ulteriori elementi informativi che però non sono stati in grado di chiarificare i profili di criticità riscontrati dall'Autorità, con riferimento all'esatta quantificazione dei dati sopra riportati;
- 6) L'Autorità, nella riunione del Consiglio del 19 aprile 2016, ha disposto la proroga, sino ad un massimo di 30 giorni ai sensi dell'art. 4, comma 6, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS, dei termini del procedimento avviato al fine di acquisire gli elementi ritenuti necessari per la valutazione della deroga di cui all'oggetto;
- 7) A tal fine, con nota del 21 aprile 2016 (prot. n. 21257) l'Autorità, nel comunicare la proroga dei termini procedurali a Rete Blu, la invitava al contempo ad inviare ulteriori precisazioni riguardanti i dati sulla programmazione di opere europee recenti, di opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti, nonché sull'investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti e in opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- 8) Nell'ambito dell'audizione, svoltasi in data 28 aprile 2016, Rete Blu, nel ribadire all'Autorità le motivazioni a sostegno della richiesta di deroga ai sopracitati obblighi, si impegnava a fornire all'Autorità i valori più precisi ed esaustivi sulla programmazione di opere europee recenti, di opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti, nonché sull'investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti e in opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti, relativi all'anno 2014;
- 9) In data 6 maggio 2016 (prot. n. 23972), Rete Blu ha dato riscontro alla richiesta dell'Autorità, trasmettendo le informazioni richieste;
- 10) In via preliminare, è necessario verificare la sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell'istanza di deroga ai sensi del citato art. 44, comma 8, del *Testo unico* e dell'art. 4, comma 1, del *Regolamento* allegato alla delibera n. 186/13/CONS. In proposito, come sopra riportato, la Società ha dato evidenza, a mezzo esibizione dei bilanci, del ricorrere di due dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, del *Regolamento deroghe*, ovvero quelli previsti dalle *lett. a) e b)* relativi alla mancata realizzazione di utili e alla quota di mercato. A seguito delle verifiche condotte dalla documentazione fornita dalla Società, si può ritenere soddisfatto il requisito di cui all'art. 44, comma 8, del *Testo unico*, così come recepito dall'art. 4, comma 1, *lett. c)*, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS;
- 11) Con riferimento al palinsesto in oggetto, giova rilevare la particolare caratterizzazione dello stesso, il quale si pone come mezzo di diffusione del messaggio della Chiesa Cattolica, circostanza questa che influenza in maniera significativa la relativa linea editoriale. Nello specifico, la Società ha rappresentato che: *“TV2000 è un canale semi-generalista, che si propone di trasmettere attraverso il mezzo televisivo contenuti informativi, culturali e d'intrattenimento, che tendono alla promozione della dignità e del rispetto della persona in aderenza al messaggio pastorale della Chiesa Cattolica. La linea editoriale pone dunque al suo centro la difesa e la promozione dei valori fondamentali per la persona quali: l'equità, l'eguaglianza, la tutela della persona, la diligenza, la trasparenza, l'onestà e la lealtà nel proprio lavoro. [...]. Particolare spazio trovano all'interno del palinsesto di TV2000 gli eventi ecclesiali e le dirette sull'attività ed i viaggi del Papa, che spesso obbligano ad un mutamento della normale griglia di programmazione. Il target di riferimento non comprende i minori, ma la programmazione è comunque nella sua quasi totalità adatta anche ai bambini non accompagnati. Il palinsesto prevede appuntamenti di informazione [...], programmi contenitore dedicati agli approfondimenti culturali e di attualità, appuntamenti di preghiera e di riflessione spirituale, programmi di intrattenimento culturale, documentari, reportage, film, film tv, fiction, docu-fiction e telefilm in linea con la propria linea editoriale”*;
- 12) Relativamente alle motivazioni addotte a sostegno della richiesta di deroga dagli obblighi di programmazione e investimento, la Società ha rappresentato le peculiarità relative alla propria programmazione, nonché quelle afferenti al ciclo degli



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

investimenti. Gli eventi legati, infatti, all'attività della Santa Sede, possono comportare repentini cambiamenti nella programmazione. Mentre, per quel che attiene gli investimenti, la Società illustra come la propria strategia di acquisizione delle opere, nei limiti dei *budget* prefissati, sia finalizzata alla massimizzazione delle capacità di sfruttamento dei contenuti nonché improntata ad una collaborazione proficua con il comparto della produzione indipendente;

- 13) Con specifico riferimento all'obbligo di programmazione di opere europee di cui all'art. 44, comma 2, primo periodo, del *Testo unico*, si rileva come dalla documentazione agli atti, Rete Blu rispetti ampiamente la soglia stabilita *ex lege*, facendo registrare, per il biennio 2013-2014, valori ampiamente superiori alla stessa. Tale circostanza evidenzia come l'inserimento di opere europee nella programmazione del palinsesto "TV2000" rappresenti un elemento necessario e caratterizzante l'offerta televisiva dello stesso, e non un'esigenza legata al raggiungimento della quota di legge. Tale evidenza è stata confermata dalla stessa Rete Blu, la quale ha rappresentato, tra le altre cose, l'ampio ricorso fatto dalla Società all'autoproduzione. Pertanto, gli eventuali mutamenti repentini di programmazione, evidenziati dalla Società, non hanno impatto sul rispetto della relativa soglia di programmazione. Per le ragioni sopra esposte, non può quindi esser ritenuta meritevole di accoglimento la richiesta di deroga all'obbligo di programmazione di opere europee di cui all'art. 44, comma 2, del *Testo unico*;
- 14) Con riferimento alla riserva di trasmissione di opere europee recenti di cui all'art. 44, comma 2, secondo periodo, del *Testo unico*, possono essere avanzate analoghe considerazioni di carattere sostanziale rispetto a quanto sopra illustrato con riferimento alla quota generale di riserva di programmazione in opere europee. Dalla documentazione versata in atti e acquisita nel corso del procedimento, è emerso come la Società rispetti per l'anno 2014 la soglia minima stabilita *ex lege*. Tale circostanza trova conferma nel fatto, per stessa ammissione di Rete Blu, che una rilevante percentuale della programmazione è costituita da opere europee recenti. Per le ragioni sopra esposte, non può quindi esser ritenuta meritevole di accoglimento la richiesta di deroga all'obbligo di programmazione di opere europee di cui all'art. 44, comma 2, secondo periodo, del *Testo unico*;
- 15) Con riferimento alla quota di investimento in opere europee realizzate da produttori indipendenti di cui all'art. 44, comma 3, del *Testo unico*, possono essere avanzate considerazioni analoghe rispetto a quelle illustrate per la programmazione. La Società, infatti, nel biennio 2013-2014 ha sempre fatto registrare quote percentuali superiori alla soglia minima fissata dalla norma di riferimento, con un incremento consistente, in valore, nell'ultima annualità. Con specifico riferimento, poi, al pre-requisito della mancata realizzazione di utili, occorre valutare tale elemento con il *trend* degli investimenti in produzione indipendente, ovvero considerando l'incidenza di questi ultimi sul risultato di esercizio. Dall'analisi dei bilanci degli ultimi 4 anni, infatti, si evince come la struttura della gestione caratteristica della Società presenti una consolidata sproporzione, in valore, tra costi e ricavi, la cui



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

copertura, sino al 2013, è stata sempre assicurata da componenti straordinarie di reddito, rappresentate da rinunce a crediti operate dai soci. A partire dal 2014, con il mutamento del criterio di imputazione contabile di riferimento, ovvero con l'iscrizione della rinuncia ai crediti in stato patrimoniale, la perdita non può più trovare copertura e, di conseguenza, incide sul risultato di esercizio, generando una situazione di mancata realizzazione di utili. A fronte di tale situazione di *deficit*, gli investimenti in produzione indipendente nel biennio 2013-2014, sono più che triplicati. Conseguentemente, tale tipologia di "impieghi" non incide in maniera significativa sul risultato di esercizio. Conseguentemente, la situazione di perdita in cui versa la Società risulta non appare imputabile, risultando del tutto autonoma, all'investimento in opere europee di produttori indipendenti. Alla luce di quanto esposto, non può esser ritenuta meritevole di accoglimento la richiesta di deroga all'obbligo di investimento di cui all'art. 44, comma 3, del *Testo unico*, in quanto il rispetto di tale disposizione non costituisce un onere insostenibile per la Società: l'acquisizione di opere europee di produttori indipendenti rappresenta un *asset* strategico per la Società in questione;

- 16) Con riferimento alla riserva di investimento in opere europee recenti realizzate da produttori indipendenti di cui all'art. 44, comma 3, terzo periodo, del *Testo unico*, possono essere avanzate analoghe considerazioni di carattere sostanziale rispetto a quanto sopra illustrato con riferimento alla quota generale di riserva di investimento in opere europee di produttori indipendenti, eccezion fatta per la circostanza che la sopracitata disposizione non stabilisce, nel caso di specie una percentuale specifica. Dalla documentazione versata in atti e acquisita nel corso del procedimento, è emerso come la Società riservi alla tipologia di opere di cui al presente punto una quota ritenuta "adeguata" rispetto al *quantum* investito in produzione indipendente. Sul punto occorre specificare come l'art. 44, comma 3, terzo periodo, nell'indicare la necessità di una quota di riserva "adeguata", non indichi a quali parametri tale valutazione debba esser ancorata e per tale ragione la stessa è verosimilmente demandata ad un esame caso per caso. Con specifico riferimento alla fattispecie in oggetto, alla luce di quanto sino ad ora illustrato, anche con riferimento alla programmazione, può ritenersi congruo l'ammontare investito in opere europee recenti di produttori indipendenti;
- 17) Per quanto riguarda l'obbligo di riserva di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana, l'art. 2 del *Decreto* stabilisce che queste riguardano "i palinsesti che non hanno carattere tematico", e dunque i palinsesti c.d. generalisti o semigeneralisti, e "i palinsesti di carattere tematico, che trasmettono in prevalenza opere cinematografiche". La previsione richiamata rende evidente che tali obblighi siano applicabili al palinsesto oggetto dell'istanza in quanto, trattandosi di canale semi generalista, rientra nella prima delle due categorie in esso indicate, sicché, occorre pronunciarsi in merito;
- 18) Con riferimento all'obbligo di cui al punto precedente, la Società, ha rappresentato le difficoltà della stessa nel programmare opere cinematografiche di espressione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

originale italiana recenti, nonché nell'investire nelle stesse. Con riferimento alla programmazione, le criticità rilevate attengono essenzialmente alla presenza, soprattutto in volume, di opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti, compatibili con la particolare linea editoriale del palinsesto "TV2000", la quale ricordiamo esser incentrata sulla difesa e la promozione dei valori fondamentali del messaggio pastorale della Chiesa Cattolica;

- 19) Relativamente alle motivazioni addotte dalla Società rispetto al punto precedente, si rappresenta quanto segue. La linea editoriale del palinsesto "TV2000", come più volte evidenziato dalla Società, appare fortemente vincolata al rispetto dei valori fondamentali del messaggio evangelico della Chiesa Cattolica. Di conseguenza, la selezione dei contenuti da inserire nella programmazione appare particolarmente influenzata da tale scelta editoriale, limitando conseguentemente il numero di prodotti disponibili sul mercato. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, occorre sottolineare come nel caso di specie la variabile preponderante sia rappresentata non dalla scarsità di prodotto sul mercato, bensì dalla particolare natura editoriale del palinsesto. Tale ragionamento, ove applicabile alla generalità dei contenuti audiovisivi, assume particolare rilevanza con riferimento al rispetto dell'obbligo di programmazione in opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti;
- 20) Il prodotto compatibile con la linea editoriale della società non consente il raggiungimento della quota di legge. Il ricorso all'autoproduzione per le opere cinematografiche di espressione originale italiana comporterebbe un onere economico rilevante per la Società. L'elemento di difficoltà rappresentato dalla Società risiede nelle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e recenti. Queste ultime, indipendentemente dal valore artistico e commerciale, non appaiono compatibili, per linguaggio, contenuti, e soprattutto numerosità, con la particolare linea editoriale di "TV2000". Il palinsesto in oggetto trasmette opere cinematografiche di espressione originale italiana non recenti essendo queste ritenute coerenti con la linea editoriale del palinsesto. Pertanto la Società contribuisce comunque alla diffusione e alla promozione di prodotto cinematografico nazionale. Per le ragioni sovraespresse, si ritiene ammissibile la richiesta di deroga avanzata da Rete Blu relativamente alla trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti;
- 21) Le ore di programmazione da riservare alle opere cinematografiche di espressione originaria italiana degli ultimi cinque anni rappresentano esclusivamente una sotto-quota per un genere di opera audiovisiva rispetto all'obbligo generale di programmazione di cui all'art. 44, comma 2, del *Testo unico*. Pertanto, la Società è derogata solo dall'obbligo di diversificare la sotto-quota in opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti ed è pertanto tenuta al rispetto integrale della quota di riserva del 50% della programmazione di opere europee e della sotto quota del 10% della programmazione in opere europee recenti;
- 22) Per quanto riguarda l'investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, Rete Blu ha



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

rappresentato le proprie difficoltà, in analogia con quanto fatto per la programmazione, ad investire in opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti realizzate da produttori indipendenti. Richiamando quanto detto al punto precedente con riferimento al vincolo costituito dalla particolare linea editoriale, si rileva come, secondo quanto riportato da Rete Blu, rispetto al budget rivolto all'acquisizione di opere cinematografiche di espressione originale italiana, la quota maggioritaria è destinata, anche per ragioni di economicità, alle opere non recenti. A queste ultime infatti è senza dubbio associabile un onere economico inferiore rispetto alle recenti, che consente alla Società di acquisire, in *stock*, contenuti cinematografici che assolvono alla duplice finalità di assicurare il rispetto degli obblighi di investimento e di fornire materiale per la propria programmazione. In proposito occorre rilevare come il *Decreto*, nel prevedere una sotto quota, pari al 3,2% (a regime) degli introiti netti annui da destinare *“alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti”*, specifica che *“all'interno di tale sotto-quota, una riserva del 70%, pari al 2,24% degli introiti come definiti al periodo precedente, è destinata complessivamente a produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti”*. Nel caso di specie, anche alla luce di quanto illustrato con riferimento alla programmazione ed alla particolarità dei contenuti audiovisivi, comprese le opere cinematografiche di espressione originale italiana, si rileva come il rispetto da parte di Rete Blu, della sotto quota del 2,24% di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti, oltre che a risultare da un punto di vista economico non del tutto sostenibile da parte della Società, rappresenterebbe anche un impegno economico infruttuoso in quanto i prodotti eventualmente acquistati non sarebbero compatibili con la linea editoriale del palinsesto in oggetto e quindi non potrebbero esser trasmessi su *“TV2000”*. I dati comunicati evidenziano infatti come, per Rete Blu, risulta relativamente agevole rispettare, all'interno *“dell'ideale”* quota del 3,2%, la percentuale di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, mentre appare difficoltoso ottemperare alla restante soglia di riserva in quelle recenti. Alla luce delle motivazioni sovraesposte, si ritiene ammissibile, fermo restando il rispetto della sotto quota di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti non recenti, la richiesta di deroga avanzata da Rete Blu, limitatamente alla quota di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti e alla sotto quota in pre-acquisto;

- 23) Le risorse da destinare alle opere cinematografiche di espressione originaria italiana recenti rappresentano esclusivamente una sotto-quota per un genere di opera audiovisiva rispetto all'obbligo generale di investimento di cui all'art. 44, comma 3, del *Testo unico*. Pertanto, la Società è derogata solo dall'obbligo di diversificare la sotto-quota in opere cinematografiche di espressione originale italiana recenti ed è pertanto tenuta al rispetto integrale della quota di riserva del 10% dei propri introiti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

da destinare ad opere di produttori indipendenti, così come quella in opere cinematografiche di espressione originaria italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti;

- 24) Per quanto riguarda l'obbligo di programmazione di trasmissioni specificamente rivolte ai minori, la Società rappresenta come il palinsesto di "TV2000" non preveda la trasmissione di tale tipologia di opere. L'inserimento di questa categoria di contenuti, soprattutto nella misura richiesta dalla legge, rischierebbe di snaturare la programmazione del palinsesto. A fronte di tale dato relativo alle opere specificamente rivolte ai minori, la Società offre però una programmazione nella quasi totalità adatta ai minori ovvero idonea alla visione da parte degli adulti e dei minori. Pertanto, in un'ottica di bilanciamento tra la legittima salvaguardia di categorie destinatarie di una tutela rafforzata, quali sono i minori, e le esigenze editoriali della Società, può esser ritenuta meritevole di accoglimento la richiesta di deroga dalla riserva di trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori, mentre non si considerano ricorrere i presupposti per la concessione della deroga alla riserva di programmazione in opere adatte ai minori ovvero adatta alla visione di minori e adulti, in quanto la Società rispetta la relativa quota;
- 25) Con riferimento, infine, alla vigenza temporale del regime derogatorio in questione, si ritiene di poterlo estendere sino alla scadenza dell'autorizzazione ovvero sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione, in ragione della particolare natura della stessa, come ampiamente illustrato nella presente delibera;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni svolte che ricorrono i presupposti per accordare la deroga richiesta;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È rigettata l'istanza di deroga all'obbligo di programmazione di opere europee di cui all'art. 44, comma 2, primo periodo del *Testo unico* e all'obbligo di programmazione di opere europee degli ultimi cinque anni di cui all'art. 44, comma 2, secondo periodo del *Testo unico*, avanzata dalla società Rete Blu S.p.A. per il palinsesto "TV2000".
2. È rigettata l'istanza di deroga all'obbligo di investimento in opere europee realizzate da produttori indipendenti di cui all'art. 44, comma 3, primo periodo del *Testo unico* e all'obbligo di investimento in opere europee recenti realizzate da produttori indipendenti di cui all'art. 44, comma 3, terzo periodo del *Testo unico*, avanzata dalla società Rete Blu S.p.A. per il palinsesto "TV2000".
3. È accolta l'istanza di deroga all'obbligo di programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni e di investimento in opere



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti recenti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, avanzata dalla società Rete Blu S.p.A. per il palinsesto “TV2000”.

4. È accolta l’istanza di deroga all’obbligo di trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori di cui all’articolo 34, comma 10, del *Testo unico*, avanzata dalla società Rete Blu S.p.A. per il palinsesto “TV2000”.
5. È rigetta l’istanza di deroga all’obbligo di trasmissione di opere adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti di cui all’art. 34, comma 10, del *Testo unico*, avanzata dalla società Rete Blu S.p.A. per il palinsesto “TV2000”.
6. Le deroghe di cui ai commi 3 e 4 sono concesse per il 2015, anno durante il quale è stata presentata la relativa istanza e perdurano sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.
7. L’Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Rete Blu S.p.A. per il palinsesto “TV2000” e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 19 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi